

## PRESENTAZIONE

L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 prescrive le modalità di realizzazione della presente relazione che viene redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle Regioni, sentite le unioni regionali delle camere di commercio.

Il predetto comma 2 dispone che la relazione riguardi l'attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riguardo ai programmi attuati e gli interventi realizzati.

Si è fatto rilevare già nelle relazioni precedenti che in Italia il sistema camerale si caratterizza per marcate difformità dovute alle differenze socioeconomiche dei territori di appartenenza.

Ben differenziate appaiono quindi le attività promozionali svolte dalle camere di commercio che risultano pesantemente condizionate dalle disponibilità finanziarie che residuano nei bilanci dopo gli impegni per le spese obbligatorie.

Per dare un'idea di questa difformità, si tenga conto che per le attività promozionali vengono impegnate somme che variano da 0 fino al 40% delle disponibilità totali del bilancio.

Le quote riservate alle attività promozionali sono più consistenti nelle camere di commercio situate nelle zone economicamente più favorite.

Opportunamente, l'art. 18 comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ( di riforma delle camere di commercio) ha previsto l'istituzione di un fondo di perequazione gestito presso l'Unione italiana delle camere di commercio. Detto fondo viene alimentato con i contributi finanziari delle camere di commercio in condizioni economiche più favorevoli e viene ripartito fra le camere di commercio in difficoltà di bilancio allo scopo di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Si è già detto nelle precedenti relazioni che il fondo in esercizio ormai da molti anni riesce a trasferire in favore delle camere di commercio che presentano minori risorse una quantità limitata di finanziamenti.

Le camere di commercio che manifestano rigidità di bilancio e che presentano una limitata attività promozionale pongono in difficoltà di funzionamento l'intero sistema.

La presente relazione ha lo scopo di informare il Parlamento sullo stato di applicazione della legge di riforma delle camere di commercio. Gli scopi della relazione sono sicuramente pregevoli, ma il risultato non si può definire soddisfacente poiché il meccanismo di predisposizione e di realizzazione della stessa appare macchinoso. Molte Regioni non trasmettono le relazioni di competenza; altre le trasmettono con ritardo.

Infatti con riferimento all'anno 2000 a cui si riferisce la presente relazione non risultano presentati i rapporti delle Regioni: **Liguria, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia e Valle d'Aosta.**

L'anno 2000 si caratterizza dalla introduzione di innovazioni operative nel sistema camerale e registra pure una notevole quantità di iniziative.

## **PARTE GENERALE**

### **Capitolo 1 - L'evoluzione del sistema delle camere di commercio.**

#### 1.1 - Le camere di commercio: breve cenno storico fino alla riforma.

Si è già avuto modo di riportare notizie storiche, relative ai periodi che precedono quello della formazione delle camere di commercio, nella precedente relazione. Pertanto l'argomento non verrà nuovamente illustrato.

Si farà riferimento solo agli aspetti fondamentali dell'evoluzione del commercio che hanno costituito il terreno sul quale si sono sviluppate le camere di commercio.

Si è già visto che nel periodo storico dei Comuni le corporazioni nate dalla comunanza di interessi fra operatori economici che esercitavano la stessa attività, vennero ad assumere importanti funzioni politiche, amministrative e giudiziarie.

In ogni Comune le corporazioni si confederavano in università mercantili le quali ultime vennero ad assumere funzioni di pubblico interesse.

Poiché le corporazioni rappresentavano la fonte di finanziamento più importante del Comune, vennero ad assumere un peso determinante per non dire quasi esclusivo sulle decisioni politiche ed economiche delle città.

Questa supremazia inizia a decadere con lo spostamento del baricentro commerciale dell'Europa, da est verso ovest e con l'azione delle Signorie rinascimentali, le quali conquistarono successivamente i liberi Comuni, determinando la soppressione delle loro istituzioni più importanti.

Sulle ceneri delle corporazioni nacquero le moderne camere di commercio, poiché si era consolidata l'opinione della necessità di organismi che, comunque, dovevano interessarsi della autoregolamentazione delle attività economiche.

Come si è già detto nel volume precedente la prima camera di commercio nacque in Francia, a Marsiglia, nel 1599.

A questo avvenimento seguì l'istituzione di altre camere di commercio.

In Italia la prima camera di commercio nacque a Firenze, il 1° febbraio 1770, per motu-proprio dell'illuminato granduca Pietro Leopoldo.

Come conseguenza dell'invasione italiana da parte di Napoleone I, vennero istituite le camere di commercio preposte, soprattutto, allo svolgimento di funzioni giurisdizionali in materie economiche e commerciali.

Solo con la legge 6 luglio 1862 vennero istituite sistematicamente, in Italia, meno che nello Stato Pontificio, ancora non annesso al Regno, le camere di commercio.

La richiamata legge introdusse importanti innovazioni e stabilì pure i meccanismi di finanziamento delle camere di commercio, con l'istituzione dei diritti di segreteria sui certificati e l'imposizione di un'addizionale sulle imposte relative al commercio e all'industria. Il controllo sulle camere di commercio era demandato al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio che provvedeva all'approvazione di numerosi atti esecutivi.

Nel 1911 venne istituito il registro ditte che rimase in funzione fino al 1995, anno in cui venne sostituito dal Registro delle imprese.

L'evoluzione del sistema camerale, per tutto il XX secolo, procede con rapidità. Vengono incrementate le funzioni di rappresentanza degli interessi delle imprese e dell'economia in generale.

Venne istituita la raccolta periodica degli usi, il ricevimento dei brevetti, dei marchi e dei modelli. Nel 1926 vennero istituiti i Consigli provinciali dell'economia con la fusione delle camere di commercio, con i comitati forestali, i consigli agrari provinciali, i comizi agrari. I nuovi organismi erano presieduti da prefetti e risultavano rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.

Le disposizioni del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, tuttora vigenti, accentuarono il carattere pubblico dei predetti enti. Le camere di commercio venivano definite "enti pubblici" e, sempre per effetto del richiamato regio decreto, questi enti dovevano provvedere all'espletamento delle indagini statistiche, alla costituzione dei collegi arbitrali.

Fu provveduto a regolamentare il registro delle ditte e il servizio contabile. Il controllo dello Stato si fece ancora più penetrante estendendosi alla redazione di regolamenti, alla stipulazione di mutui, ai prelevamenti dal fondo di riserva, ecc.

Nel 1927 con regio decreto legge vennero istituiti gli uffici provinciali dell'economia, quali uffici periferici del neo costituito Ministero dell'economia nazionale. Attraverso varie vicissitudini, vissute dai consigli provinciali dell'economia e dagli uffici provinciali dell'economia, si giunse all'approvazione del testo unico, riguardante ambedue gli organismi suddetti, con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Ancora oggi molte delle norme contenute in questo testo risultano vigenti.

Verso la fine del periodo bellico si presentò la necessità di adeguare i consigli provinciali dell'economia e gli stessi uffici provinciali dell'economia, alle mutate condizioni politiche.

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315 mutò il nome agli uffici e ai consigli, che divennero, rispettivamente, uffici provinciali dell'industria e del commercio e camere di commercio, industria e agricoltura, e istituì un regime transitorio in attesa di una nuova legge.

L'amministrazione dell'ente camerale sarebbe stata attribuita ad un consiglio elettivo ma, provvisoriamente, essa venne affidata ad una giunta, il cui presidente veniva nominato dal Ministro dell'industria, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, mentre gli altri membri venivano nominati dal prefetto, con l'approvazione ministeriale. La giunta si componeva, al momento della emanazione del d. lgs. n. 315, di un membro scelto fra i commercianti, uno fra gli agricoltori, uno fra gli industriali ed uno fra i lavoratori. Detta composizione venne integrata da un rappresentante dei coltivatori diretti e da un rappresentante degli artigiani (legge 12 luglio 1951, n. 560). Nel 1956 la composizione della giunta si accrebbe, nei capoluoghi di provincia con competenze marittime, di un componente rappresentante della categoria degli operatori del mare.

Con la costituzione delle Regioni a statuto speciale, la vigilanza e la tutela sulle rispettive camere di commercio divennero di competenza delle amministrazioni regionali. La Camera di commercio di Aosta fu soppressa e le funzioni furono assunte dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio della Regione autonoma della Val d'Aosta.

Con legge 26 settembre 1977, n. 792, le camere di commercio assunsero la denominazione definitiva di: "camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", mentre gli uffici provinciali dell'industria e del commercio divennero definitivamente gli "uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega della legge 22 luglio 1975, n. 282, ha sottratto alle camere di commercio, affidandole

alle Regioni, le funzioni amministrative in materia di agricoltura, artigianato, istruzione professionale, ecc.

Le camere di commercio sono arrivate agli anni '90 ispirando la propria attività a norme concepite negli anni '30, in un periodo in cui l'economia e le istituzioni risultavano ben lontane dalla situazione attuale.

Le predette norme sono state tuttavia adattate attraverso direttive applicative diramate dal Ministero vigilante.

Tali direttive contribuirono, comunque, ad assicurare alle camere di commercio un buon livello di funzionamento ed una continua adattabilità alle condizioni di sviluppo dell'economia nazionale.

Durante il lungo periodo di tempo sopra indicato ma, soprattutto, a partire dagli anni '70, aveva cominciato a svilupparsi un ampio dibattito in merito alle linee portanti di una necessaria riforma. Il dibattito, arricchitosi di considerazioni sulla ormai evoluta economia nazionale e di apporti dottrinali di grande pregio, ha portato all'emanazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dei suoi regolamenti di attuazione.

#### 1.2 - Le innovazioni introdotte dalla riforma.

Innanzitutto la legge 29 dicembre 1993, n. 580 conferma alle camere di commercio la personalità giuridica pubblica, definendoli enti di diritto pubblico preposti allo svolgimento di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, delle quali curano lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Le camere di commercio svolgono quindi funzione di supporto e di promozione in favore delle imprese nelle materie amministrative ed economiche relative ai sistemi della imprenditorialità locale.

Le camere di commercio, inoltre, svolgono le funzioni che possono venire loro delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali. Quest'ultimo aspetto dell'attività camerale, cioè le possibili funzioni delegate, ha visto una forte accelerazione, soprattutto negli esercizi che vengono presi in considerazione nel presente rapporto.

Un altro aspetto di notevole interesse, innovativo del sistema camerale, è il conferimento dell'autonomia statutaria, che si aggiunge al potere di autonomia regolamentare, già riconosciuta alle camere di commercio dal regio decreto n. 2011 del 1934.

Le camere di commercio sono anche enti autarchici e, come tali, titolari di potere come le certificazioni, il rilascio di autorizzazioni, la comminazione di sanzioni, ecc.

Le camere di commercio si possono ritenere enti locali non territoriali, nel senso che il territorio non rappresenta il loro elemento costitutivo, ma il limite allo svolgimento della attività circoscrizionale.

Si deve tuttavia riflettere sul fatto che, seppure l'azione delle camere di commercio giova agli interessi particolari delle categorie economiche, tale azione in definitiva, tende allo sviluppo dell'economia locale, con generali benefici per la collettività. Ancora, dalla riforma, che sotto questo aspetto mantiene la preesistente condizione giuridica, le camere di commercio sono enti pubblici non economici in quanto non svolgono, se non in modo limitato e comunque non prevalente, attività di produzione di beni e servizi.

Merita un cenno la natura del controllo sulle camere di commercio. La relativa disciplina, già contenuta nella legge n. 580 del 1993, è stata successivamente modificata.

La legge n. 580 del 1993, nell'attribuire al Ministro dell'industria la vigilanza sugli enti camerali, per quanto riguarda il controllo sugli atti, stabiliva che fossero sottoposte a

controllo le deliberazioni riguardanti lo statuto, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo, le piante organiche, la costituzione di aziende speciali.

Gli articoli 37 e 38 del d. lgs. n. 112 del 1998 hanno disposto la soppressione degli atti di controllo sulle deliberazioni sopra richiamate nonché quelli sulle unioni regionali, sui centri estero e sulle unioni interregionali delle camere di commercio ed hanno disciplinato la ripartizione delle funzioni in tema di ordinamento delle camere di commercio tra le Regioni e lo Stato.

Rimane ferma in capo al Ministero dell'industria la vigilanza sulle camere di commercio, che trova la sua espressione conclusiva nella relazione che il titolare dello stesso Ministero, sentita la conferenza Stato – Regioni, deve presentare annualmente al Parlamento.

Peraltro, nell'ambito di dette funzioni di vigilanza, spettano al Ministero dell'industria numerose e complesse incombenze, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle riguardanti le seguenti materie:

- la gestione del contenzioso nell'attività istruttoria per la nomina dei consigli camerali, cui il Ministero sovrintende ai sensi del D.M. 24 luglio 1996, n. 501;
- la raccolta degli usi;
- l'emanazione della normativa regolamentare in materia di registro delle imprese;
- la tenuta dell'elenco dei segretari generali e la nomina degli stessi;
- l'emanazione della normativa regolamentare sulla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
- la determinazione della misura del diritto annuale a carico delle imprese e a favore delle camere di commercio;
- la determinazione, mediante apposita normativa regolamentare, delle modalità di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale;
- la determinazione e regolamentazione del fondo perequativo intercamerale;
- la determinazione dei diritti di segreteria;
- la partecipazione alla attività istruttoria, sulla base della recente normativa di delegificazione, di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all. A, n. 61, relativa al decreto concernente la determinazione degli emolumenti a favore dei presidenti delle camere di commercio e dei componenti degli organi camerali;
- la vigilanza sull'Unione Italiana delle camere di commercio;
- la verifica della legittimità dell'operato delle singole camere di commercio, delle relative aziende speciali, nonché delle unioni regionali delle camere di commercio e dei centri regionali del commercio con l'estero attraverso i propri rappresentanti nei collegi dei revisori.

A conclusione di questo paragrafo è necessario riassumere brevemente il contenuto dei rapporti degli enti camerali con le Regioni a statuto ordinario e con quelle a statuto speciale.

#### 1.2.1. - Le camere di commercio e le Regioni a statuto ordinario

Le camere di commercio potrebbero rappresentare più compiutamente, di fronte alle Regioni e di fronte allo Stato, gli interessi economici delle rispettive province grazie ad una legge di riforma con la quale, in virtù della formazione democratica dei propri organi, si potessero qualificare come interlocutori delle province e delle regioni.

Soprattutto a livello provinciale, gli enti camerali sono chiamati spesso a contribuire economicamente in favore di iniziative di vario genere. Anche sul piano politico, programmatico e di studio, gli enti camerali appaiono presenti e attivi.

Sia la legge di riforma degli enti camerali n. 580 del 1993, sia il successivo d. lgs. n. 112 del 1998 hanno incrementato il peso, soprattutto sul piano qualitativo, delle Regioni a statuto ordinario sugli enti camerali. Le possibili azioni riguardano la collaborazione regionale nei confronti del Ministero dell'industria nella predisposizione del rapporto sugli enti camerali al Parlamento e l'attività di nomina e scioglimento del consiglio camerale, organo dal quale dipende la formazione degli altri organi. Un notevole passo avanti nella definizione della figura delle camere di commercio viene dalla sentenza n. 477 del 25 ottobre 2000 della Corte Costituzionale, la quale è stata chiamata in causa da un ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso alcuni articoli della legge 9 agosto 1982, n. 7 della Regione Trentino Alto - Adige, concernente appunto l'ordinamento delle camere di commercio di Trento e di Bolzano.

Per inciso, la norma regionale, ben antecedente la legge di riforma degli enti camerali, avrebbe dovuto essere adeguata a quest'ultima. Poiché la legge n. 580 assume la portata di una riforma economico - sociale che può godere della protezione costituzionale, la Regione Trentino Alto Adige dovrà adeguare alcuni articoli della sopra richiamata legge n. 7/1982.

Al di là della vicenda di portata locale come sopra precisato, la sentenza della Corte costituzionale stabilisce inequivocabilmente l'autonomia delle camere di commercio come presupposto per lo svolgimento di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

Le camere di commercio svolgono le loro funzioni in un regime qualificato dall'ampiezza e dalla discrezionalità delle scelte consentite, dalla limitazione dei controlli sugli atti e sugli organi, dalla esclusione di potere di ingerenza sul merito delle scelte, nonché dal riconoscimento della potestà statutaria.

La sentenza della Corte Costituzionale chiarisce più esattamente la portata della definizione delle camere di commercio quali enti autonomi, principio ispiratore della riforma, che costituisce, per così dire, il riflesso nel loro regime giuridico, dell'autonomia dei privati operanti nel sistema delle attività economiche ad essi facenti capo.

In altre parole, la legge di riforma degli enti camerali si impone come limite positivo alla legge regionale esclusiva.

### 1.2.2. - Le camere di commercio e le Regioni a statuto speciale

Nelle regioni a statuto speciale la supremazia sulle camere di commercio è pressoché completa. Sulla base dell'indirizzo politico che informa le varie leggi costituzionali istitutive delle regioni predette, le camere di commercio ricadono nella pressoché totale competenza regionale in quanto operanti nelle materie loro attribuite. In altre parole le norme di attuazione degli statuti hanno attribuito alle regioni anche le funzioni in materia di enti camerali in precedenza esercitate dallo Stato.

E', però, necessario soffermare l'attenzione sulla notevole differenza delle competenze sulle camere di commercio, attribuite alle varie Regioni a statuto speciale, per evidenziare un ulteriore aspetto problematico della gestione degli enti camerali a livello nazionale, quali componenti di un sistema a rete. La regione Valle d'Aosta, la cui costituzione risale al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 ha preferito, attraverso l'art. 11 del decreto legislativo c.p.s. 23 dicembre 1946, n. 532, sopprimere la camera di commercio e trasferire i relativi compiti all'assessorato dell'industria, dell'artigianato e dell'energia. Anche l'ufficio provinciale dell'industria e del commercio è stato soppresso.

Presso il suddetto assessorato opera un comitato composto di rappresentanti del mondo economico, designati dalle organizzazioni di categoria.

Nella Regione a statuto speciale della Sicilia le camere di commercio non sono state soppresse, ma la vigilanza sulle stesse è attribuita all'assessore per l'industria e il commercio. Fra gli interventi della Regione sulle camere di commercio, si deve ricordare la nomina dei presidenti con decreto del predetto assessore, mentre le giunte sono nominate dai prefetti con l'approvazione dell'assessore per l'industria. Le giunte camerali sono state integrate con due rappresentanti delle province corrispondenti. La Regione Sicilia, tuttavia, ha adeguato il proprio ordinamento giuridico ai principi riformatori introdotti dalla legge n. 580, salvaguardando una certa individualità, ma su aspetti non rilevanti.

La stessa Regione ha provveduto al trasferimento nel proprio ordinamento dei principi delle prescrizioni tecniche introdotti dalla legge n. 580, come, ad esempio, i regolamenti necessari per la costituzione e l'amministrazione delle competenze in materia di consigli camerali.

La Regione Sardegna non ha provveduto a trasferire nel proprio ambito indirizzi di carattere generale riguardanti le camere di commercio.

Tutto ciò ha portato, talvolta, ad incertezze procedurali in riferimento, soprattutto, e questa è la materia più recente, in fatto di costituzione dei consigli camerali, ricorsi gerarchici e commissariamento di camere di commercio, nella quali non si riesce ad eleggere gli organi camerali.

Nella Regione Trentino Alto Adige si registra di nuovo una capillare presenza dell'amministrazione regionale sull'attività delle camere di commercio. Lo spossamento dello Stato di competenze circa la vigilanza sulle camere di commercio è completo. Perfino le risorse finanziarie sono state considerate di competenza della regione e pertanto le camere di commercio di Trento e di Bolzano beneficiano di un trasferimento fissato dalla giunta regionale, ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

La stessa regione ha provveduto a sopprimere gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a trasferirne le funzioni e le competenze alle camere di commercio. Analogo trattamento è stato riservato all'ufficio provinciale di statistica, le cui competenze sono state delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Detto trasferimento è contemperato con la disposizione secondo cui l'Istituto centrale di statistica impartisce direttive che assicurano conformità alle indicazioni del Governo.

Nella Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, si riconosceva la competenza del Ministero dell'industria, a fare svolgere alle camere di commercio, compiti loro demandati dal Ministero stesso, al quale, inoltre, competeva la funzione della vigilanza. Con legge regionale 11 novembre 1975, n. 68, la regione si è sostituita allo Stato in materia di vigilanza sulle camere di commercio. Anche in questa Regione, si pone oggi il problema dell'adeguamento ai principi introdotti dalla legge n. 580, la quale, in definitiva, dichiarando gli enti camerali enti autonomi dotati di potestà statutaria, ha affievolito su di loro la vigilanza del Ministero come quella delle Regioni.

### 1.2.3. - Le Camere di commercio di fronte alle innovazioni della riforma.

Si è avuto occasione, nelle righe precedenti, di riferire circa la posizione che nelle diverse regioni a statuto speciale vengono a collocarsi gli enti camerali.

La legge n. 580 del 1993 ha il pregio di costituire un punto di riferimento circa il ruolo che le camere di commercio vengono a ricoprire nel sistema economico locale. Con la completa applicazione dei principi contenuti nella legge n. 580, si perverrà ad un sistema di istituzioni diffuse in modo consono all'esigenza dell'economia. Tale nuovo modo di

configurazione degli enti camerali porterà ad un più uniforme comportamento delle regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale.

Val la pena ricordare che la legge n. 580 definisce le camere di commercio istituzioni autonome legittimate all'assunzione di propri indirizzi di programma e, soprattutto, istituti autonomi dotati di potestà statutaria. Inoltre, la legge conferisce alle camere di commercio funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

In analogia con le modalità di svolgimento dell'attività economica, non circoscritta ad ambiti definiti, anche le camere di commercio, soprattutto come sistema, svolgono la loro azione nel raggio della provincia e via crescendo negli ambiti territoriali sempre più vasti, sino a quelli transnazionali.

Sempre citando la legge n. 580 si possono circoscrivere in sei articolati le funzioni di carattere generale che le camere di commercio sono chiamate ad amministrare:

- funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese;
- funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese;
- funzioni di regolazione del mercato (promozione di arbitrati e conciliazioni tra imprese e tra imprese e consumatori, promozione di contratti tipo e controllo della presenza di clausole inique nei contratti);
- funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni;
- funzioni derivanti da convenzioni internazionali;
- funzioni consultive, in particolare nella formulazione di pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali su problematiche che interessano le imprese.

Le sei macroaree ruotano intorno all'istituto del registro imprese, istituto che, oltre ad assolvere al disposto del codice civile, rappresenta il sistema anagrafico dei soggetti economici, al quale si possono collegare obiettivi fondamentali per le camere di commercio, quali la conoscenza dell'economia e la trasparenza del mercato.

Alcuni vedono nel sistema a rete delle camere di commercio un'autorità del mercato articolata sul territorio. In questo senso, molto opportunamente, nei consigli camerali di nuova istituzione è prevista la presenza di rappresentanti dei settori economici, dei lavoratori e dei consumatori: in pratica i protagonisti del mercato.

I consigli camerali sono stati insediati prevalentemente nel triennio 1997 - 1999.

E' una previsione scontata che, con il passare del tempo, il sistema camerale prenderà coscienza della portata del dettato della norma che li riconfigura come enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale. Quando questa sopravvenuta qualifica sarà portata alla piena attuazione, gli enti camerali completeranno il quadro dello sviluppo istituendo un regime caratterizzato dall'ampia discrezionalità delle scelte consentite dalla esclusione di poteri di ingerenza, dalla limitazione del controllo sugli atti e dal riconoscimento della potestà statutaria.

Le camere di commercio non sono solo enti rappresentanti degli interessi economici locali ma sono anche organismi rappresentativi della rete dei soggetti che costituiscono la struttura dell'economia locale.

### 1.3 - Lo stato di evoluzione della riforma.

La legge assegna alle camere di commercio funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e la cura dello sviluppo del medesimo sistema imprenditoriale. L'azione è svolta in chiave funzionale al di sopra dei limiti territoriali della provincia. Si è creato cioè



un sistema regionale e nazionale e per certe prerogative anche transnazionale che cura funzioni di interesse generale.

Il sistema camerale si presenta quindi alquanto complesso le cui strategie possono essere elaborate solo attraverso un vasto lavoro di consultazione, di selezione, di sintesi delle linee che caratterizzano l'azione delle singole camere.

Nel 2000 si è percepito un particolare interesse del sistema per la crescente importanza del federalismo, per le logiche produttive della nuova economia, per la globalizzazione, per la crescita del capitale sociale delle imprese e per la collaborazione tra camere di commercio e associazionismo.

Attualmente si contano 96 consigli camerali di nuova istituzione; cioè la quasi totalità degli enti camerali ha portato in fondo almeno questo primo e importante aspetto della riforma.

E' importante notare che i nuovi consiglieri camerali presentano la seguente composizione, per settore economico di appartenenza.

|             |       |
|-------------|-------|
| Industria   | 19,2% |
| Commercio   | 18,0% |
| Artigianato | 17,2% |
| Agricoltura | 12,1% |

Gli altri settori seguono con percentuali comprese tra il 2 e il 6%.

Si osserva che al 31 dicembre 2000 gli amministratori camerali designati ai sensi della legge di riforma erano, complessivamente, 2.522 dei quali 2.326 in rappresentanza delle categorie economiche e i rimanenti sono rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori.

Il sistema camerale ha ritenuto di dover cogliere l'occasione offerta dalla legge di riforma per istituire nel consiglio camerale seggi per settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale (art. 5, comma 3 del D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472).

Fra questi settori di rilevante interesse si ritiene opportuno ricordare i più ricorrenti: la pesca, le attività marittime, il floro-vivaismo, i servizi alle persone, il commercio con l'estero.

## **Capitolo 2 - La struttura, le partecipazioni e le risorse finanziarie delle camere di commercio.**

### **2.1 - Le risorse camerali in strutture.**

Il sistema camerale alla data del 31 dicembre 2000 si articola sul territorio in 103 enti per 161 sedi distaccate. Tuttavia i servizi alle imprese sono stati moltiplicati incrementando i punti di accesso serviti con il mezzo informatico, generalmente, appoggiati alle organizzazioni rappresentative delle imprese. Si è raggiunto un livello di 263 punti di accesso.

In sintesi la rete delle strutture di servizio si avvale come sotto elencato:

|  |       |
|--|-------|
| - Borse merci e sale di contrattazione | n. 50 |
| - Laboratori chimico-merceologici      | n. 28 |
| - Camere arbitrali                     | n. 69 |

- Aziende speciali n. 119

In riferimento alle aziende speciali è importante riferire che vi sono impegnati 1.260 addetti.

Queste strutture intervengono con una capacità di spesa pari a 251 miliardi svolgendo servizi infrastrutturali, mercati agro-alimentari, aree fieristiche o centri congressuali, servizi di formazione introduzione delle innovazioni delle imprese, servizi per il miglioramento della qualità dei prodotti, servizi per la valorizzazione e la commercializzazione di produzioni tipiche locali.

2.2 – Le partecipazioni delle camere di commercio.

Il sistema camerale ha da sempre partecipato a strutture societarie con composizione pubblica e più recentemente anche privata, in parte. Si tratta di un complesso notevole di 1.600 società, in continuo accrescimento nel numero e nel capitale sociale.

I settori nei quali incidono più frequentemente queste società riguardano le infrastrutture di trasporto (n. 332), quelle per la commercializzazione (n. 171), er la formazione (n. 120) per la cultura e la ricerca (n. 146) per la diffusione dell'innovazione (n. 103), altro (n. 282).

Il sistema camerale partecipa alla formazione del capitale sociale di questi organismi con 691.982 milioni di lire.

Anche l'Unioncamere si è data strutture di servizio attraverso società specializzate quali la Tecnoholding e la Tecnocons per assistere le camere di commercio nella progettazione e la gestione delle infrastrutture di servizio.

2.3 – Le risorse finanziarie delle camere di commercio.

Nel 2.000 le camere di commercio hanno potuto contare su un'entrata complessiva di circa 1.900 miliardi di lire formati per il 70% del diritto annuale, per il 20% dai diritti di segreteria ed il restante 10% dalle altre entrate.

Le spese per la promozione e l'informazione economica sono ammontate a 642 miliardi pari al 33,7% del totale delle entrate.

Nell'ammontare di 642 miliardi sono compresi anche gli interventi eseguiti tramite le aziende speciali, i centri estero, le società specializzate del sistema.

Inoltre è necessario riferire che gli investimenti in conto capitale assommano a complessivi 222 miliardi di cui 114 miliardi per immobilizzazioni materiali, 92 miliardi per immobilizzazioni finanziarie e 16 miliardi per concessioni di credito e anticipazioni.

### **Capitolo 3 – Le risorse umane nelle camere di commercio.**

3.1 – Il personale e le dotazioni organiche.

Al 31 dicembre 2000 il personale in servizio ammontava a 8.260 unità pari all'84,6% delle dotazioni organiche.